wikilabour.it
Dizionario dei Diritti dei Lavoratori

Newsletter Wikilabour.it
Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

---

Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2019 n. 157

Compete allo Stato e non alla Regione *la disciplina del trattamento economico aggiuntivo dei medici convenzionati di continuità assistenziale.*

I medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) fanno parte della categoria dei medici convenzionati di medicina generale, legati al S.S.N. da un rapporto di parasubordinazione, il cui trattamento economico, anche accessorio, è disciplinato dallo Stato, mediante convenzioni triennali conformi ad accordi collettivi nazionali. La Regione Abruzzo, nel confermare per i medici di continuità assistenziale una determinata indennità aggiuntiva prevista dall'Accordo nazionale, aveva con legge regionale stabilito che essa è corrisposta in relazione a speciali condizioni di disagio e di difficoltà in cui si trovino a operare i medici. La legge è stata impugnata dallo Stato perché lesiva della propria competenza esclusiva, in quanto secondo l'Accordo nazionale le suddetta indennità è dovuta unicamente a fronte di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle normali. La Corte dà ragione allo Stato, argomentando che la materia è a questi riservata a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

leggi il testo…